



# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia



**ORDINANZA N. 119 DEL 03/10/2024**

**OGGETTO: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

#### **Richiamate**

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

#### **Considerato che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;

- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
  - l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
  - le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
  - la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tengono conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
  - con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

**Preso atto che** la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- il Comune di Eraclea risulta inserito nella zona/agglomerato "IT0514 Bassa pianura e colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM<sub>10</sub> permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

**Rilevato che** la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

**Preso atto** delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

**Considerato che** in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

**Visto** il verbale e la documentazione annessa collegata all'incontro del 24/09/2024, inviata ai Sindaci delle Amministrazioni Locali della Città Metropolitana di Venezia dal TTZ, tra cui il Comune di Eraclea (rif. prot. Comunale n. 20042/2024 del 26/09/2024);

#### **Dato atto che:**

- il Comune di Eraclea rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure in ragione del numero di abitanti compreso tra 10.000 e 30.000 (*vedasi allegato A*) temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente ordinanza;

- la stazione di riferimento per il Comune di Eraclea è San Donà di Piave;

**Rilevato** che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Tenuto conto** delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

**Ritenuto necessario**, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'ALLEGATO A parte integrante alla presente ordinanza;

**Ritenuto altresì di** potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

#### **Richiamati**

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;
- Il D. Lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Preso atto** che Il Comune di Eraclea rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" e ricade nell'agglomerato "Bassa Pianura e Colli" codice IT0514 come indicato nella zonizzazione regionale;

**Rilevato** che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Considerato** quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana nella seduta del 24/09/2024 e comunicato ai comuni della Città Metropolitana di Venezia, tra cui Eraclea, con nota munita di allegati n. 20042/2024 registrata al protocollo comunale il 26/09/2024;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure e modifiche alla presente in presenza di situazioni ambientali diverse o nuove disposizioni Regionali e Nazionali,**

#### **ORDINA**

A tutta la cittadinanza di applicare in tutto il comune di Eraclea in analogia a quanto richiesto ai comuni (*secondo le suddivisioni previste: 10.000 – 30.000 ab*) il "Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025" per la parte che ricorre traffico ed altre misure, così come previsto da DGRV n. 238/2021, meglio chiarito da successiva DGRV 1089/2021 e prorogate con DGR n. 786 del 12.07.2024, riportate nell'**ALLEGATO A** alla presente ordinanza e di cui costituisce parte integrante;

Che tali misure riportate in **ALLEGATO A** saranno applicate ed in vigore dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (OTTOBRE 2024) AL 30 APRILE 2025;

Di stabilire che vengono attivate da subito le misure di cui **NESSUNA ALLERTA – VERDE** come previsto a seguito degli incontri tenutisi in seno al TTZ e comunicati con nota n. 20042/2024 del 26/09/2024;

Di dare atto che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologiche e modellistiche di condizioni atmosferiche critiche.

#### **DEMANDA**

- Al corpo di Polizia Locale l'individuazione e specifica comunicazione agli uffici tecnici delle strade comunali su cui apporre l'apposita segnaletica proposta in uniformità per i comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti dallo stesso TTZ;
- All'Area Tecnica – Servizio Manutentivo l'apposizione della segnaletica di cui al punto precedente;
- All'area tecnica – Ufficio Urbanistica l'aggiornamento in apposito QGis fornito da Città Metropolitana delle strade limitate;

#### **RICORDA**

L'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.Lgs 152/2006).

Che è fatto divieto, a partire da gennaio 2020 di utilizzare generatori inferiori a 3 stelle ed di installare generatori inferiori a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

#### **INVITA**

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente, ove possibile, la temperatura ammessa.
- d. la popolazione ad adottare comportamenti individuali mirati alla salvaguardia della salute propria salute e per la riduzione degli inquinanti atmosferici.

#### **ESCLUSIONI E DEROGHE**

Secondo quanto previsto ed indicato nello stesso **Allegato A**, parte integrante e sostanziale, della presente Ordinanza (Rif. DPR 74/2013, ecc.).

#### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che il presente provvedimento venga notificato a:
  - Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Area Tecnica (sede);
  - AULSS 4 competente per territorio;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
  - Prefettura;

- Comando provinciale dei Carabinieri;
- Stazione Carabinieri di Eraclea;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **IL SINDACO**

Zanchin Nadia / ArubaPEC S.p.A.

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*